

Legge di stabilità 2022.

Art. 12

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

- 1.** L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento dell'attività del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici (NUVV) di cui all' articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), rafforzandone l'attività di assistenza e di supporto tecnico-metodologico nelle fasi di formulazione, valutazione e monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi regionali.
- 2.** Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 233.010 euro suddivisa in ragione di 93.010 euro per l'anno 2022 e 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 3.
- 3.** Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella L.